

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE AI
SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

^ ^ ^

A FAVORE DI: Lorenzo LUCIANI (C.F.LCNLNZ88M10L719X) nato a Velletri (RM) il 10 agosto 1988, e residente a Cisterna di Latina (LT), Via A. Stocchi, 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org (ricorrente)

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

(resistente)

E NEI CONFRONTI DI:

Marco Cellucci, residente a Velletri, Vicolo della Gatta, 20 - 00049

(controinteressato)

O G G E T T O :

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA
CAUTELARE COLLEGIALE

della graduatoria concorsuale della scuola secondaria di primo e secondo grado allegata al Decreto n. 1190 del 18 dicembre 2018 relativa alla classe di concorso A008 – Discipline Geometriche, Architettura, Design d'Arredamento e Scenotecnica (doc. 1), pubblicata in pari data dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – in esito alle prove concorsuali di cui al Decreto Direttoriale n. 85, del 1 febbraio 2018 (doc. 2),

NELLA PARTE IN CUI

il ricorrente risulta essere stato collocato al posto n. 13 con punti 66,40 avendo diritto ad ottenere, per i titoli culturali posseduti e correttamente dichiarati ma non valutati, non già punti 31,40 ma punti 37,40,

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

del ricorrente ad ottenere una corretta valutazione dei titoli posseduti con conseguente attribuzione dell'esatto punteggio di punti 6,00 in relazione ai titoli posseduti, e, di conseguenza, del diritto ad essere collocato al posto n. 7 della relativa graduatoria di merito con punti totali 72,40 in virtù di quanto disposto nella *"Tabella A di Ripartizione dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado"* allegata al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 (doc. 3),

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli e colloquio indetto dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 17, decreto legislativo n. 59/2017, producendo la relativa domanda di partecipazione in data 21 marzo 2018 (doc. 4).

Quale titolo di abilitazione valido per l'accesso alla predetta prova concorsuale, ha prodotto il certificato di conseguimento del tirocinio formativo attivo in discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica (Classe di concorso A018) conseguito in data 8 luglio 2015 (doc. 5).

Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del bando di concorso *"Valutazione della prova orale e dei titoli"*, si dispone che *"La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata Tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 2017"*.

Ebbene, in consonanza alle richiamate prescrizioni contenute nel bando di concorso, il ricorrente presentava mediante istanza *on-line* regolare domanda di partecipazione al concorso specificando, come previsto dal bando, il titolo culturale costituente requisito imprescindibile per l'ammissione al concorso, ovvero il tirocinio formativo attivo in discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica (Classe di concorso A018) conseguito in data 8 luglio 2015.

Ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del bando di concorso *"1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal Decreto 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione fermo restando quanto indicato in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"*.

Il ricorrente è in possesso del Diploma di istruzione superiore in *"Arte Applicata – Disegnatori*

di Architettura e Arredamento” conseguito nell’anno scolastico 2006/2007 (doc. 6), nonché del Diploma di Scenografia conseguito il 28 marzo 2012 (doc. 7).

Il ricorrente all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso riservato indicava tanto il titolo di accesso al concorso (T.f.a.), nonché l’ulteriore titolo culturale:

❖ Diploma Accademico di II livello di *“Arti Visive e Discipline dello Spettacolo”* – indirizzo *“Scenografia”* in data 22 marzo 2013 (doc. 8).

Il ricorrente ha partecipato alla prova concorsuale in data 18 luglio 2018 superando con profitto il relativo colloquio (doc. 9).

Pertanto, preso atto del superamento della prova orale e così come prescritto dal comma 3, dell’art. 10 *“Ai fini del comma 2, il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta al dirigente USR competente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione”* il ricorrente ha dichiarato i suddetti titoli valutabili ai fini della compilazione della graduatoria di regionale di merito del concorso.

Il ricorrente ha ottenuto l’assegnazione dei seguenti punteggi previsti dalla Tabella A, allegata al d.m. 995/2017 (doc. 3):

- ❖ abilitazione specifica in relazione al voto finale: punti 9,6 (vedi doc. 3, punto A.1.1.);
- ❖ abilitazione all’insegnamento: punti 19 (vedi doc. 3, punto A.1.2.);
- ❖ servizio di insegnamento: punti 2 (vedi doc. 3, punto D.1.1.);
- ❖ servizio di insegnamento prestato su classe di concorso diversa: punti 0,80 (vedi doc. 3, punto D.1.2).

Sulla base di tanto l’Amministrazione ha assegnato al ricorrente un punteggio complessivo di punti 31,40, con inclusione al posto n. 13 in virtù della somma tra il punteggio conseguito alla prova orale di 35 punti ed i 31,40 punti per i titoli culturali ed i servizi prestati.

Tale punteggio è nettamente inferiore al punteggio cui ritiene di avere diritto il ricorrente.

Difatti l’Amministrazione, non ha assegnato l’ulteriore punteggio di punti 6 al ricorrente in relazione al diploma di II° livello conseguito dal ricorrente in data 22 marzo 2013, che andava valutato qualora si potesse far valere tale titolo unitamente all’abilitazione all’insegnamento.

Difatti la tabella A (doc. 3) allegata al decreto ministeriale n. 995 del 2017 relativo alla valutazione dei titoli, al punto B.5.5 dispone che può essere valutato il *“Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione”*.

Orbene, dalla dicitura del Diploma Accademico di II livello in *“Arti Visive e Discipline dello*

Spettacolo” – indirizzo *“Scenografia”* conseguito dal ricorrente in data 22 marzo 2013 (doc. 8) emerge che tale titolo di studio corrisponde ad un titolo suscettibile di valutazione ai sensi della predetta Tabella A, punto B.5.5.

Il ricorrente non ha ottenuto alcun punteggio relativamente al diploma accademico di II livello, che costituisce titolo di studio ulteriore – ai sensi della richiamata Tabella A, punto B.5.5. - sia rispetto al titolo di accesso al T.F.A. che al T.F.A. stesso.

Difatti per il ricorrente il titolo di accesso al T.F.A. non è stato il diploma accademico, ma il diploma di scenografia vecchio ordinamento conseguito il 28 marzo 2012 congiunto al diploma di istruzione superiore di arte applicata.

Il diritto alla attribuzione del punteggio risulta, pertanto, sia dalla tabella A, punto B.5.5. di cui si è detto, nonché dalle precedenti tabelle allegate al decreto Ministeriale n. 39 del 1998 (8.1), che sul punto del riconoscimento del diploma accademico di II° livello non ha mai subito modifiche nemmeno all’esito della pubblicazione del d.P.R. 19 del 2016 (doc. 8.2).

In particolare, la tabella allegata al D.M. 39/1998 quanto al requisito di ammissione ai concorsi per la classe di concorso 18/A, oggi A008 – Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica, prevede quale titolo di ammissione al concorso il diploma di accademia di belle arti del corso di scenografia **purchè congiunto** al diploma di maturità artistica o diploma di maturità d’arte applicata (doc. 8.1).

Il d.P.R. 19/2016 in riferimento alla nuova classe di concorso A008 prevede i medesimi titoli di studio per l’accesso all’insegnamento ed all’abilitazione all’insegnamento.

Appare evidente che ai fini della attribuzione dei 6 punti richiesti dal ricorrente, va tenuto conto della equivalenza semantica e di contenuto della tabella A, al punto B.5.5. che prevede che può essere valutato con punti 6 il *“Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione”* e del contenuto del D.M. 39/1998 e d.P.R. 19/2016 che valorizzano il titolo ulteriore rispetto al titolo di accesso all’abilitazione.

Il ricorrente, in possesso sia del titolo di accesso all’abilitazione costituito dal diploma di arte applicata (utilizzato quale titolo di accesso al T.F.A.) chiede che il titolo ulteriore da valutarsi con l’attribuzione di punti 6 sia il diploma accademico di secondo livello in *Arti Visive e Discipline dello Spettacolo*” – indirizzo *“Scenografia”* conseguito dal ricorrente in data 22 marzo 2013.

In sintesi: titolo di accesso al T.F.A.: diploma superiore di arte applicata e diploma V.O. di scenografia;

titolo ulteriore da valutare 6 punti ai sensi del punto B.5.5. della Tabella A: diploma

accademico di II° livello.

Con formale reclamo in data 24 gennaio 2019 il ricorrente, preso atto che l'amministrazione aveva commesso l'evidente errore di non attribuire 6 punti in ordine al diploma accademico conseguito, proponeva formale reclamo avverso la graduatoria relativa alla classe di concorso A008, pubblicata in data 18 dicembre 2018, nella parte in cui risultava posizionato al posto n. 13, con punti 66,40.

Si ribadisce che il ricorrente possiede i seguenti titoli valutabili e suscettibili di determinare l'attribuzione di un punteggio secondo le tabelle di cui al D.M. 995/2017:

- abilitazione specifica in relazione al voto finale: punti 9,6 (vedi doc. 3, punto A.1.1.);
- abilitazione all'insegnamento: punti 19 (vedi doc. 3, punto A.1.2.);
- servizio di insegnamento: punti 2 (vedi doc. 3, punto D.1.1.);
- servizio di insegnamento prestato su classe di concorso diversa: punti 0,80 (vedi doc. 3, punto D.1.2).

Al suddetto punteggio di 31,40 punti debbono essere aggiunti punti 6 ai sensi del punto B.5.5. della nominata Tabella A, per effetto del possesso del diploma accademico di II livello posseduto dal ricorrente.

Pertanto il ricorrente ha diritto alla assegnazione di ulteriori 6 punti ed alla modifica del proprio punteggio complessivo di punti 72,40 e collocazione al posto n. 7 della graduatoria regionale di merito relativa alla classe di concorso A008.

Si consideri ora in

DIRITTO

I) VIOLAZIONE ART. 7, L. 241/90 E S.M.I. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 35, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Come si è detto il ricorrente provvedeva ad inoltrare formale reclamo all'amministrazione resistente con il fine di ottenere il riconoscimento dell'esatto punteggio per i titoli posseduti, non ricevendo alcun positivo riscontro.

Si osserva che se il ricorrente fosse stato messo nelle condizioni di poter interloquire avrebbe potuto rappresentare e documentare in modo ancor più puntuale i titoli posseduti, ottenendo il riconoscimento dei relativi punteggi senza la necessità di adire il TAR.

Inoltre, se debitamente informato circa i motivi del mancato riconoscimento del punteggio in relazione ai propri titoli, quantomeno in esito al reclamo proposto, il ricorrente avrebbero potuto porre all'attenzione dell'amministrazione l'ulteriore errore in cui la stessa stava per incorrere non

assegnando alcun punteggio per i titoli posseduti al ricorrente.

Invero, l'amministrazione, pur avendo avuto ripetutamente occasione di verificare la legittimità dell'operato della commissione concorsuale e dei propri uffici (in sede di approvazione degli atti della procedura concorsuale, ovvero in occasione del reclamo proposto dal ricorrente) non ha mai ritenuto che vi fossero i presupposti per un intervento di autotutela, né si è determinata a rettificare il punteggio erroneamente attribuito al ricorrente.

Violazione tanto più grave in quanto il ricorrente avrebbe potuto rappresentare circostanze ed elementi utili che avrebbero certamente influito sulla determinazione finale assunta dalle commissioni di valutazione e dall'Ufficio Scolastico Regionale, i quali, omettendo l'adozione di quello che è un ineludibile strumento di garanzia procedimentale rappresentato dalla comunicazione di avvio del procedimento e senza esperire la correzione in autotutela, hanno illegittimamente impedito al ricorrente di poter validamente interloquire, ponendo in essere la violazione dell'art. 7 e ss., legge 241/1990 e s.m.i.

Nessuna richiesta diretta all'integrazione della documentazione già presentata dal ricorrente gli perveniva, infatti, da parte dell'amministrazione.

La successiva comunicazione da parte del ricorrente in data 24 gennaio 2019, successivamente inoltrata all'amministrazione per tentare di ottenere l'esatto punteggio in graduatoria e per sollecitarne la rettifica, non si atteggia alla stregua di una inammissibile e tardiva integrazione della documentazione richiesta dal bando di concorso ma dev'essere qualificata quale iniziativa volta all'accertamento dell'effettivo possesso dei titoli dichiarati nella iniziale domanda di partecipazione al concorso, a conferma del fatto che il curriculum dovesse comprendere solo *"dichiarazioni formalmente documentabili"*.

Giova precisare altresì che l'art. 35, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. *"Reclutamento del personale"* stabilisce che *"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Ebbene, nel caso che ci occupa l'amministrazione ha evidentemente violato i criteri di imparzialità, economicità e corretto utilizzo delle procedure informatizzate rivolte a garantire la celerità e la trasparenza della procedure di reclutamento del personale.

Inoltre, abbiamo evidenziato anche la violazione dei principi regolatori dei meccanismi volti all'adozione di *“meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”.*

In tal caso l'amministrazione non ha proceduto alla verifica dei titoli posseduti dal ricorrente, con la conseguenza che il prof. Luciani ha subito una grave penalizzazione nel collocamento in graduatoria che rischia di compromettere l'eventuale nomina e la stipula del relativo contratto a tempo indeterminato.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 8, DEL D.LGS. 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 15 DICEMBRE 2017, N. 995 CONTENENTE LE *“TABELLE DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO”.*

ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI. ERRONEITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE DI LEGGE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il decreto ministeriale 15 dicembre 2017, n. 995 adottato ai sensi dell'art. 400, comma 8 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ha enucleato una serie di principi cui le amministrazioni avrebbero dovuto attenersi circa il riconoscimento dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi ai candidati al concorso bandito con D.D.G. 85/2018.

In particolare il suddetto decreto ministeriale contiene la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli culturali valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

La tabella che si allega in atti è strutturata prevedendo la tipologia del titolo valutabile cui corrisponde la relativa attribuzione di un punteggio che può essere compreso tra punti 0,80 e punti 19,00.

Come si è visto, secondo i titoli posseduti e documentati il ricorrente ha diritto all'attribuzione dei seguenti rigorosi punteggi:

- ❖ abilitazione specifica in relazione al voto finale: punti 9,6 (vedi doc. 3, punto A.1.1.);
- ❖ abilitazione all'insegnamento: punti 19 (vedi doc. 3, punto A.1.2.);
- ❖ servizio di insegnamento: punti 2 (vedi doc. 3, punto D.1.1.);
- ❖ servizio di insegnamento prestato su classe di concorso diversa: punti 0,80 (vedi doc. 3, punto D.1.2).

Al suddetto punteggio di 31,40 punti debbono essere aggiunti punti 6 ai sensi del punto B.5.5. della nominata Tabella A, per effetto del possesso del diploma accademico di II livello posseduto dal ricorrente e conseguito in data 22 marzo 2013 (doc. 7).

Non vi è alcun dubbio che il diritto all'attribuzione dell'ulteriore punteggio reclamato discenda direttamente dalla legge, ovvero dalle regole che la stessa amministrazione ha fissato al momento dell'indizione del concorso per il reclutamento del personale scolastico.

Fra i principi stabiliti dalle norme vigenti in tema di pubblici concorsi l'art. 1, comma secondo del D.P.R. n. 487/1994, menziona quello relativo all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Occorre rammentare che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5 del 16 gennaio 2012, sulla scorta dell'insegnamento della Corte regolatrice della giurisdizione (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893), ha di recente precisato i limiti che il sindacato del giudice amministrativo incontra nello scrutinio dei giudizi espressi dalle commissioni d'esame, ritenendo possibile e doveroso per il giudice amministrativo verificare direttamente l'intero procedimento conoscitivo e valutativo che ha condotto l'amministrazione a sussumere i fatti significativi - nel caso di specie i titoli - nelle regole di giudizio previamente poste dal bando o dalla stessa amministrazione in via di autolimitazione.

In particolare il giudice per accertare quando il giudizio conclusivo formulato dalla commissione debba ritenersi irragionevole dovrà procedere ad una verifica di coerenza in relazione al c.d. *"nucleo concettuale"* del *"parametro normativo"* dato, per tale intendendosi il novero delle possibilità descrittive o dei dati rilevanti ai fini della valutazione, oggettivamente

evincibili dai criteri assunti quale parametro di giudizio dalla commissione, secondo una regola di evidenza o di elevata probabilità.

Nello specifico al giudice deve ritenersi non preclusa la possibilità di sindacare il procedimento logico ed interpretativo seguito dalla commissione al fine di accertare la riconducibilità dei titoli esibiti dai candidati nel novero delle categorie tipizzate dal bando o dal regolamento di organizzazione degli uffici. In tutti questi casi infatti, pur in presenza di espressioni dal significato non preciso, il giudizio della commissione non comporta una scelta assiologica o una opzione – non ricorrendo una fattispecie di ponderazione comparativa di interessi (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893) - ma una mera ricognizione nei titoli presentati dei dati che, in forza del criterio che li contempla, assumono oggettivamente attitudine selettiva.

E' ben possibile dunque per il giudice adito esaminare *funditus* anche le censure aventi per oggetto i giudizi espressi dalla commissione in merito ai titoli rispettivamente esibiti, senza che possa invocarsi in senso contrario alcuna riserva di amministrazione.

Per quel che qui interessa, l'allegato al D.M. 15 dicembre 2017, n. 995 prevede al punto B.5.5 dispone che può essere valutato il *“Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione”*.

Orbene, dalla dicitura del Diploma Accademico di II livello in *“Arti Visive e Discipline dello Spettacolo”* – indirizzo *“Scenografia”* conseguito dal ricorrente in data 22 marzo 2013 (doc. 8) emerge che tale titolo di studio corrisponde ad un titolo suscettibile di valutazione ai sensi della predetta Tabella A, punto B.5.5.

Ebbene, il ricorrente possiede e documenta sia il possesso dell’abilitazione all’insegnamento nonché il titolo di accesso alla stessa (diploma di scenografia V.O. congiunto al diploma di arte applicata) fatto valere per l’accesso al T.F.A., oltre al diploma accademico di II° livello.

Quelli riepilogati sono tutti titoli in base ai quali l’amministrazione avrebbe dovuto riconoscere dei punteggi in corrispondenza di quanto previsto dall’allegato al bando di concorso.

Richiamati i ben noti limiti posti al sindacato giurisdizionale in ambiti riservati alla discrezionalità tecnica della amministrazione, la censura relativa alla mancata attribuzione dei punteggi specificati per i titoli posseduti potrà trovare ingresso nel presente giudizio per l’assorbente considerazione che il ricorrente specifica e documenta la caratteristica del corso frequentato e la corrispondenza tra la tabella di valutazione dei titoli ed il corso conseguito in data 22 marzo 2013.

L'omessa valutazione ed attribuzione di 6 punti hanno gravemente penalizzato il ricorrente, determinato uno scivolamento della propria posizione in graduatoria dal posto 7) cui avrebbe avuto diritto, al posto 13) nel quale è stato illegittimamente ed ingiustamente collocato.

A sostegno della propria argomentazione il ricorrente adduce elementi concreti e documentabili dai quali si possa inferire la palese illogicità o la manifesta contraddittorietà e financo la totale mancata valutazione effettuata dalla commissione anche in relazione alla valutazione di titoli analoghi degli altri candidati.

Benvero, secondo quanto disposto dal D.M. 995/2017 il riconoscimento dei punteggi relativamente ad ulteriori diplomi accademici di II° livello rappresenta un diritto cui corrisponde un interesse legittimo per il ricorrente, in considerazione del fatto che ogni titolo per il quale si chiede l'attribuzione del punteggio, viene odiernamente documentato.

Ritiene il ricorrente che il titolo posseduto e non valutato corrisponda a quelli per i quali le tabelle di cui al D.M. 995/2017 prevede il riconoscimento di un punteggio utile ai fini del collocamento nelle graduatorie definitive, e segnatamente l'attribuzione di punti 6¹.

Diversamente opinando si configurerebbe una violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, determinata dalle carenze del sistema informatico utilizzato dall'amministrazione nell'analisi e nella elaborazione delle schede relative ai titoli del ricorrente.

E' bensì vero che negli ambiti devoluti alla discrezionalità tecnica della amministrazione, il sindacato di legittimità del giudice è contenuto in limiti molto ristretti, ma, nel caso di specie, risulta in maniera evidente che sono stati travalicati i limiti della ragionevolezza e della logicità, desumendosi *per tabulas* il possesso da parte del ricorrente di tutti i titoli indicati, non ponendosi dubbi circa l'attribuzione del relativo esatto punteggio.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010, N. 104

FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto ad attribuire al ricorrente il punteggio cui ha diritto attesa la evidente violazione delle regole contenute nel decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017, in relazione alla valutazione ed attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di studio dei candidati al concorso in epigrafe.

I gravi vizi denunciati e l'evidenza degli errori commessi dall'amministrazione resistente nella gestione della procedura e nell'attribuzione dell'esatto punteggio al ricorrente per i titoli posseduti, qualora ritenuti fondati, potrebbero infatti comportare una diversa e migliore

collocazione del ricorrente nella graduatoria impugnata, cosicché la sua permanenza nell'attuale posizione gli causerebbe un pregiudizio ingiusto ed irreparabile laddove l'U.S.R. provvedesse alle nomine tenendo conto degli attuali punteggi.

Pertanto, stante il grave pregiudizio allegato dal ricorrente, questa difesa chiede, con la presente istanza, che sia emesso ogni provvedimento idoneo a consentire al medesimo di ottenere l'immediata rettifica della ridetta graduatoria.

Preme ribadire che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio inizierà subito dopo la conclusione dell'anno scolastico in corso (30 giugno 2019) le operazioni di nomina, le quali dovranno concludersi necessariamente entro il 31 agosto 2019 e la loro eventuale conclusione prima della decisione nel merito del presente ricorso potrebbe rendere vano il tentativo di poter legittimamente ottenere il punteggio di legge spettante al prof. Luciani, negandogli il diritto di ottenere la nomina e la stipulazione del contratto a tempo indeterminato in qualità di docente nella esatta posizione in graduatorie a lui spettante.

Quanto alla modificabilità della graduatoria in presenza di palesi errori commessi dall'amministrazione nella valutazione dei titoli e nell'attribuzione dei relativi punteggi, il rimedio dell'attribuzione del punteggio e della superiore posizione in graduatoria consente al Giudice di pronunciare una misura cautelare i cui effetti pratici in ordine alla pienezza della tutela apprestata al ricorrente sono di tutta evidenza, ma che non comportano, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di tipo valutativo discrezionale e che sostanzialmente lascia salvo il potere decisionale dell'amministrazione².

Si ritiene, infine, che l'attribuzione con riserva al ricorrente del punteggio rivendicato e non attribuito dall'amministrazione, corrisponderebbe altresì al pubblico interesse teso a garantire che la procedura concorsuale *de qua* sia trasparente ed in linea con la normativa vigente in tema di concorsi pubblici e del reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, garantendo alla stessa Amministrazione resistente di avere una platea di candidati meritevoli da cui attingere i futuri Professori³.

Tanto premesso e considerato il ricorrente così conclude,

Voglia il T.A.R. adito dichiarare l'illegittimità e/o riformare in *parte qua*, previa adozione di ogni idonea misura cautelare, la graduatoria regionale di merito relativa alla classe di concorso per l'insegnamento di A008 - Discipline Geometriche, Architettura, Design d'Arredamento e

¹ Cfr. TAR Molise, sentenza 27 novembre 2012, n. 670.

² Cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 26 maggio 2006, n. 510, in *Foro amm.* TAR 2006, 5, 1639; Consiglio Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 296 in *Foro amm.* CDS 2006, 1, 128; Consiglio Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2733, in *Foro amm.* CDS 2005, 5, 1566.

Scenotecnica pubblicata in data 18 dicembre 2018 dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in esito al concorso indetto con D.D.G. 85/2018, per contrasto con l'art. 400, comma 8, D.Lgs. 297/94, e con il D.M. 995/2018, e quindi per violazione di legge, dei principi del giusto procedimento, di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost., per eccesso di potere, illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione ex legge 241/1990 e s.m.i.,

NELLA PARTE IN CUI

- il ricorrente Lorenzo Luciani risulta essere stato collocato al posto n. 13 con totali punti 66,40 avendo diritto ad ottenere, al contrario, per i titoli posseduti, non già punti 31,40 ma punti 37,40 per effetto dell'attribuzione di punti 6 per il diploma accademico di II livello conseguito in data 22 marzo 2013 e di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo delle prerogative del ricorrente.

VOGLIA ACCERTARE IL DIRITTO

del ricorrente ad ottenere per il titolo di studio costituito dal diploma accademico di II° livello il punteggio di 6,00 punti, e così complessivamente il punteggio di 37,40 per titoli e punti 35 per il colloquio e così complessivamente il punteggio totale di punti 72,40, con conseguente diritto all'inserimento al posto n. 7 nella graduatoria per l'insegnamento di A008 - Discipline Geometriche, Architettura, Design d'Arredamento e Scenotecnica.

Con vittoria di spese e competenze anche della fase cautelare, oltre IVA e CPA.

^ ^ ^

Per quanto sin qui esposto il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio affinché Voglia accogliere il ricorso nel merito, previa adozione di ogni idonea misura cautelare collegiale.

Con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i. si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

Si versano in produzione:

- 1) D.D.G. 1190 del 18 dicembre 2018;
- 2) Decreto Direttoriale n. 85, del 1 febbraio 2018;
- 3) decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017;
- 4) domanda di partecipazione;
- 5) certificato T.F.A.;

- 6) diploma istruzione superiore;
- 7) diploma accademico del 28 marzo 2012;
- 8) autocertificazione diploma di II° livello in Arti Visive e discipline dello spettacolo;
- 8.1) estratto Tabella A - Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998;
- 8.2) estratto d.P.R. 19 del 22 febbraio 2016;
- 9) prova concorsuale del 18 luglio 2018;
- 10)reclamo del 24 gennaio 2019.

Roma, 15 febbraio 2019

Firmato digitalmente
Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso, con studio in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b, 00187, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403 del 2004, per conto del ricorrenti come da delega in atti, ho notificato il suesteso atto a:

Cron. N. 2466/19

1) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Viale Trastevere, 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78771374751 – 2 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13 in data corrispondente a quella apposta dall'ufficio postale;

2) Marco Cellucci residente a Velletri (RM) – 00049, in Vicolo della Gatta, 20, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78771374749 – 9 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13 in data corrispondente a quella apposta dall'ufficio postale.

Roma, 15 febbraio 2019

Avv. Domenico Naso